
Statuto di ITF

(versione aggiornata al 27 maggio 2010)

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituito un organismo intercamerale, ai sensi degli artt. 36 e seguenti codice civile, al quale possono aderire le Camere di Commercio interessate, per la valorizzazione e la tutela del settore produttivo del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.
2. All'organismo, che non ha fini di lucro, possono aderire anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, le amministrazioni locali e gli enti, organismi e associazioni italiani rappresentativi del settore del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature o interessati alla loro promozione. Essa stabilisce rapporti di collegamento o di collaborazione con Enti ed Organismi italiani ed internazionali interessati ai problemi del settore.

Art. 2 Denominazione, sede e durata

1. L'organismo assume la denominazione di "Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela dei prodotti della filiera moda", in breve "Italian Textile Fashion" ovvero "ITF" ed ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito denominata per brevità Unioncamere).
2. L'Organo Amministrativo può istituire sede e uffici operativi sia in Italia che all'estero.
3. L'organismo ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 Scopi

1. L'Organismo, che non ha competenza in materia sindacale dei rapporti di lavoro, si propone di svolgere una funzione di coordinamento e promozione delle attività delle Camere di Commercio, attuando, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) coordinare e concorrere anche economicamente alle iniziative ritenute valide ai fini di una valorizzazione economica e sociale della filiera della moda, nel presupposto che le azioni concordate e presentate raggiungano un più elevato grado di rappresentatività; in tale visione interprofessionale si muovono gli apporti degli organismi collegati, di cui peraltro è pienamente rispettata l'autonomia delle relative sfere di attività;
 - b) contribuire a prospettare, ricercando le opportune convergenze con il mondo associativo, le linee di intervento espresse dall'Associazione stessa ai competenti Organi governativi e parlamentari italiani ed agli organismi

- comunitari, al fine di migliorare l'assetto economico, amministrativo, fiscale e legislativo del settore;
- c) mantenere contatti con gli organismi pubblici e professionali istituiti sia in Italia che all'estero per scambi di informazioni tecniche e per eventuali prese di posizione comuni;
 - d) divulgare la conoscenza degli obiettivi che l'associazione stessa si prefigge di conseguire, tramite la stampa e gli altri mezzi informativi o attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni dedicati a tematiche particolari;
 - e) tutelare il consumatore sia italiano che estero promuovendo e gestendo marchi di qualità dei prodotti del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, schemi e strumenti di tracciabilità delle produzioni e di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, sollecitando la coerente applicazione delle vigenti normative;
 - f) promuovere attraverso la rete delle Camere di Commercio il monitoraggio del settore al fine di individuarne i fattori di criticità e proporre anche alle amministrazioni competenti le possibili soluzioni;
 - g) proporre, sostenere e favorire l'attuazione di iniziative di carattere promozionale e formativo dirette a potenziare l'espansione delle vendite di prodotti tessili, dell'abbigliamento e calzature sul mercato interno e su quelli esteri, anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche o progetti suscettibili di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.
2. L'Organismo potrà, per il raggiungimento dei proprio scopi, svolgere occasionalmente e non prevalentemente anche attività commerciali. Potrà inoltre compiere le attività ad essi connesse o strumentali, anche congiuntamente a enti o società pubbliche o private; potrà partecipare, anche con quota maggioritaria, al capitale di enti o società pubbliche o private che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività connesse o comunque strumentali agli scopi istituzionali dell'Organismo. Eventuali utili conseguiti da tutte le suddette attività sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Organismo e non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta tra i partecipanti.

Art. 4 Partecipanti

1. Possono assumere le qualità di partecipanti:
 - a) le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali nonché le loro società partecipate ed enti locali territoriali;
 - b) l'Unioncamere ed altri enti pubblici la cui azione riveste interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che l'Organismo persegue;
 - c) le Associazioni e gli Organismi italiani a carattere nazionale rappresentativi del settore tessile, dell'abbigliamento e calzature.
2. L'adesione ha durata annuale ed ai fini contributivi decorre sempre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è avvenuta l'iscrizione. Essa si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se non viene disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R..
3. La qualifica di partecipante si perde:

- a) per recesso
- b) per decisione motivata dall'Assemblea.

Art. 5
Entrate e quote partecipative

1. Le entrate dell'Organismo sono costituite:
 - a) dalle quote partecipative a carico dei partecipanti;
 - b) dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - c) da ogni altra entrata proveniente, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.
2. L'ammontare delle quote partecipative è stabilito dal secondo esercizio di anno in anno dall'Assemblea, che, occorrendo, può deliberare quote integrative per far fronte ad impegni derivanti da programmi aggiuntivi rispetto al documento programmatico approvato dall'Assemblea. Possono essere deliberati dall'Assemblea anche importi ridotti o differenziati delle quote partecipative ed integrative, con particolare riferimento ai soggetti di cui al comma 1 lettera c) del precedente articolo 4.
3. Avverso le decisioni di cui al precedente comma 2, i partecipanti possono esercitare il diritto di recesso, comunicando tale decisione entro sessanta giorni dalla data dello svolgimento dell'Assemblea con lettera raccomandata A.R..
4. Le quote e i contributi partecipativi non sono rivalutabili né possono essere trasferiti.
5. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6. Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi o riserve non possono essere distribuiti ancorché in forma indiretta.

Art. 6
Organi

1. L'Organismo è costituito da:
 - a) l'Assemblea dei partecipanti;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7
Assemblea: costituzione ed attribuzioni

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i partecipanti in regola nel pagamento della quota associativa. I partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea da altri partecipanti, mediante delega scritta. Ciascun sostituto non può ricevere più di due deleghe.

2. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, a titolo consultivo, i Segretari generali degli enti camerali associati.
3. L'Assemblea viene riunita almeno 2 (due) volte l'anno. E' convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Organismo o il Consiglio direttivo, ovvero ne facciano richiesta tanti partecipanti che dispongono complessivamente, all'atto della richiesta, di almeno 1/3 (un terzo) del totale dei voti spettanti alla totalità dei partecipanti.
4. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo sull'attività dell'Organismo;
 - b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione dell'Organismo ed i limiti entro i quali deve essere perseguita;
 - c) la determinazione delle quote partecipative e delle eventuali quote integrative, unitamente ai programmi aggiuntivi; secondo quanto previsto al precedente art. 5 l'Assemblea può determinare quote di importo inferiore;
 - d) l'individuazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - e) l'elezione del Presidente, dei due Vice-Presidenti e dei componenti del Consiglio direttivo;
 - f) l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile, del conto consuntivo ed, entro il 31 ottobre, del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
 - g) le deliberazioni relative alle domande di ammissione e all'esclusione dei partecipanti;
 - h) la modifica, su proposta del Consiglio direttivo, del presente statuto;
 - i) la nomina dei revisori dei conti;
 - j) la delibera dello scioglimento dell'Organismo;
 - k) la determinazione di eventuali compensi degli organi sociali.
5. Lo Statuto viene modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, a maggioranza dei partecipanti.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata o tramite fax ai partecipanti almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organismo e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipano o sono rappresentati la maggioranza dei partecipanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purché sia presente un terzo dei partecipanti.
8. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti presenti e rappresentati e vincolano tutti i partecipanti anche se assenti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 8

Consiglio direttivo: composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea. In rappresentanza delle Camere

di Commercio, delle Unioni Regionali e di Unioncamere deve essere assicurato un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo. Tra i Consiglieri rappresentanti del sistema camerale sono individuati il Presidente e i due Vice-Presidenti.

2. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni, i membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Organismo, tranne quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio direttivo di:
 - a) predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Organismo, il conto consuntivo, il bilancio preventivo nonché gli eventuali programmi aggiuntivi;
 - b) costituire gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione dei problemi di interesse dell'Organismo, determinandone la composizione, il coordinatore e i compiti;
 - c) istituire organismi tecnici di supporto alle proprie attività nominandone i componenti e fissandone le norme di funzionamento con appositi regolamenti;
 - d) nominare i componenti della Consulta per il coordinamento di cui al successivo art. 11;
 - e) curare il conseguimento dei fini dell'Organismo, disponendo tutti gli atti che valgano a raggiungere tale fine;
 - f) vagliare tutte le proposte e le iniziative che vengono presentate all'Organismo dalle strutture e dagli organismi italiani rappresentativi nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzature, nonché dalle Camere di Commercio e dagli altri enti partecipativi;
 - g) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Organismo;
 - h) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Organismo che svolge anche funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Organismo;
 - i) definire uno o più marchi dell'Organismo da depositare per la tutela ai sensi di legge.
4. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Organismo o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso.
5. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
6. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e vengono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 9 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Organismo sono eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Camere di Commercio, loro Unioni Regionali ed Unioncamere, preferibilmente tra i Presidenti delle Camere di Commercio nei cui ambiti territoriali si registri la maggior incidenza economica del settore del tessile, dell'abbigliamento e calzature.
2. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Organismo nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente indica tra i Vice Presidenti chi è incaricato delle funzioni vicarie, che comportano la sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
4. Al Presidente compete il compito di:
 - a) promuovere e indirizzare l'attività dell'Organismo tenuto conto degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
 - b) convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo;
 - c) dare attuazione alle deliberazioni ed agli orientamenti dell'Assemblea;
 - d) tenere i contatti con le pubbliche Autorità.

Art. 10 Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che elegge anche il Presidente.
2. Il Presidente del Collegio può rivestire tale funzione per due soli mandati.
3. I revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività del Collegio.

Art. 11 Consulta per il coordinamento

1. Il Consiglio direttivo può istituire una Consulta per rendere più sistematica la consultazione con soggetti istituzionali e associativi sui programmi di attività e sulle iniziative dell'Organismo.

2. La Consulta è composta da rappresentanti di amministrazioni locali e centrali, di soggetti associativi, di enti fieristici e di organismi privati e pubblici di ricerca.

Art. 12 Direzione

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente. Esso svolge funzioni di Segretario degli organi collegiali redigendone i verbali.
2. Il Direttore cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo, dei programmi di attività e delle direttive generali dell'Organismo. Esso coordina i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio direttivo, mantiene rapporti con i responsabili operativi degli enti aderenti.
3. Il Direttore predispone relazioni periodiche al Consiglio direttivo sullo stato di attuazione dei programmi di attività dell'Organismo.

Art. 13 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di cessazione o scioglimento dell'Organismo, le attività risultanti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altro organismo o associazione con finalità analoghe a quelle di cui al presente Statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 14 Controversie

1. Le controversie eventualmente insorte tra i partecipanti, ovvero tra l'Organismo ed i partecipanti, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, da un collegio arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti stesse, nonché se in numero pari, da un ulteriore membro, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri congiuntamente.
2. L'arbitrato e la nomina degli arbitri sono svolte in conformità di quanto previsto dal Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, quale amichevole compositore, e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.